

COMUNE DI CIVIASCO

PARERE N° 9/18

SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 C. 2 DEL D.LGS. 267/2000 ED ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 175 C. 8 DEL D.LGS. 267/000

Il sottoscritto Avv. Fabrizio Borasio, iscritto all'Albo dei Commercialisti tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al n° 3412, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n° 157389 in base al D.M. del 30/11/09, supplemento n° 96 del 15/12/09, con decorrenza giuridica dal 15/12/09, inserito nell'Elenco dei Revisori Enti Locali – fasce 1 e 2 – della Regione Piemonte, nominato Revisore di codesto Comune per il triennio 2017/2020 con la delibera n° 13 adottata dal Consiglio Comunale in data 26/04/2017,

PREMESSA

che il Consiglio Comunale, con delibera n. 7 in data 09.03.2018, ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020.

che il Consiglio Comunale, con delibera n. 12 del 11.05.2018, ha apportato variazioni al bilancio di previsione.

che è stata sottoposta al sottoscritto Revisore Unico dalla rag. Nathalie Ricotti, Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale nella seduta del 03.08.2018, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

- “1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*
- 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'Ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli Enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame dell'allegata documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Nell'allegata relazione redatta dalla rag. Nathalie Ricotti, Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune, intitolata "Assestamento ed equilibri di bilancio 2018" non vengono segnalate situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui e si conclude che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso il sottoscritto Revisore:

in base a quanto disposto dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile in ordine al permanere degli equilibri di bilancio di codesto Comune ai sensi dell'art. 193, comma 2.

Si allegano: 1) – relazione redatta dalla rag. Nathalie Ricotti, Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune, intitolata "Assestamento ed equilibri di bilancio 2017"; 2) – prospetti Salvaguardia equilibri di Bilancio; 3/4) – prospetti.

Torino - Civiasco, lì 01 agosto 2017.

Il Revisore Unico
Avv. Fabrizio Borasio

